

Prot. n. 30809 del 02/04/2021

Ufficio Trasferimento tecnologico

Determina UDG5 - Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di individuazione del contraente per la concessione di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola denominata CALLAS

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del CREA approvato con Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;

VISTO il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l’incarico di direzione dell’Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;

VISTO il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna l'assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza del dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico alla luce della nuova organizzazione dell'amministrazione, di cui al richiamato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale del CREA lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l'attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 "Approvazione della Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi";

VISTA la nota prot. 70267 del 28/09/2020, con cui il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha richiesto l'avvio della procedura per la concessione di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola denominata CALLAS, dandone le motivazioni con elementi tecnici di competenza;

VISTA la Determina n. 330-UDG5 del 02/10/2020 del Dirigente dell'Ufficio Trasferimento tecnologico, con la quale era avviata l'indagine di mercato mediante Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola denominata CALLAS, e che ai sensi del disposto normativo L. n. 241/1990 e s.m.i. il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura era individuato come responsabile del procedimento e gli era demandato l'espletamento di tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino alla preparazione del testo contrattuale;

VISTO l'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 06/10/2020 (prot. n. 72810 del 06/10/2020), recante "Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di fragola denominata CALLAS";

PRESO ATTO della Determina n. 26227 del 22/03/2021 del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con la quale a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui al punto precedente sono individuate le Ditte ritenute idonee quali soggetti cui affidare licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola denominata CALLAS;

VISTO lo schema di "Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola CALLAS", trasmesso all'Ufficio Trasferimento tecnologico contestualmente alla Determina di cui al punto precedente (prot. 26227 del 22/03/2021), che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

TENUTO CONTO che il predetto schema di Contratto risulta coerente con le procedure di valorizzazione di cui al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 e pertanto si può dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione dello stesso;

CONSIDERATO che la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Allegato è in capo al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura,

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

Articolo 1

Di approvare lo schema di “Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola CALLAS” che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione degli stessi.

Articolo 2

Il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura curerà la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui all'Art. 1.

Articolo 3

È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura per il seguito di competenza, nonché alla Direzione Generale del CREA, per opportuna conoscenza.

F.to Corrado Lamoglie
Dirigente

LP/

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VARIETA' DI FRAGOLA "CALLAS"**

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via Po, 14 – 00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Dott. Stefano Vaccari, nato a, nella sua qualità di Direttore Generale del CREA,

E

La Ditta

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- Nell'ambito dell'attività di breeding condotta dalla sede di Forlì del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura in collaborazione con Apo Scaligera Soc. Coop a r.l. di Verona è stata sviluppata la varietà vegetale denominata CALLAS (di seguito "Varietà"), per la quale si è fatta domanda di iscrizione al registro nazionale dei fruttiferi e per la quale il CREA ha depositato domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 2020/1252 in data 19/05/2020;
- Gli organismi cotitolari della varietà sono CREA e Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l. di Verona.
- La gestione per lo sfruttamento commerciale della Varietà è stata affidata a CREA nell'ambito di un Contratto di gestione stipulato tra i due Organismi cotitolari;
- Nell'ambito del citato Contratto, ad Apo Scaligera - in qualità di organismo cotitolare - è stata concessa la licenza esclusiva di moltiplicazione delle piante della Varietà nel territorio del Veneto e la licenza non esclusiva di moltiplicazione e commercializzazione in UE;
- Il CREA per il tramite del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il 06/10/2020 (prot. n. 72810), manifestazioni di interesse da parte di Aziende/Ditte, finalizzate alla sottoscrizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola CALLAS;
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse . ad ottenere un Contratto di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà CALLAS;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con Determina direttoriale prot. n.del....., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola "CALLAS", come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella frugicoltura e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della varietà;

- Con Determina dell'Ufficio Trasferimento tecnologico prot. n. del è stato approvato il presente schema di 'Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà di fragola "CALLAS";
- Le Parti intendono con il presente contratto ("Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di non esclusiva, del diritto di riprodurre ai fini della diffusione commerciale della Varietà nel territorio dell'Unione Europea.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio

CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della Varietà, alle condizioni di seguito riportate.

La moltiplicazione delle piante della Varietà potrà avvenire nel territorio dell'Unione Europea (UE) ad esclusione della regione Veneto. La commercializzazione delle piante potrà avvenire nell'intero territorio della UE con vendita diretta agli utilizzatori finali (produttori), salvo diversa autorizzazione richiesta e concessa da CREA.

L'eventuale estensione in paesi extra UE dovrà essere preventivamente richiesta formalmente e accordata dal CREA. Qualora il riscontro fosse positivo, le condizioni concordate per ciascun territorio extra UE, saranno oggetto di specifico addendum da allegarsi al presente contratto.

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale certificato. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento e ai relativi controlli sanitari e genetici della Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA. La DITTA è, tuttavia, autorizzata a produrre, moltiplicare e commercializzare materiale CAC fino a quando non saranno state prodotte quantità sufficienti di piante madri per ottenere materiale certificato.

Art. 3 Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento in purezza e Responsabilità

La DITTA riconosce il CREA e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l. quali Organismi Costitutori della Varietà.

Il mantenimento della fonte primaria della Varietà presso gli organismi competenti in condizioni di sicurezza genetica e fitosanitaria nonché il mantenimento delle iscrizioni ai Registri saranno a cura e spese della DITTA.

La DITTA assume, con il presente Contratto in non esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della Varietà.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e lo stato sanitario delle piante nelle diverse fasi della filiera fino al momento della commercializzazione.

Art. 4 Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata fino alla scadenza della privativa, se concessa, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Il Contratto terminerà immediatamente qualora il CPVO, all'esito degli esami tecnici in corso sulla Varietà in oggetto, decida di non concedere per qualsiasi motivo la privativa comunitaria. CREA non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione

brevettuale, né per eventuali danni che potrebbero incorrere alla Ditta contraente derivanti dalla mancata concessione della protezione brevettuale.

Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnici a scadenze quinquennali fino al termine del Contratto in ragione dell'andamento favorevole di mercato.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o mezzi equivalenti. Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

Art. 5 Gestione finanziaria e Corrispettivi

La DITTA si impegna a pagare alla firma del presente contratto la somma di €+ IVA come quota una tantum per il diritto di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle piante della Varietà.

La DITTA si impegna a versare annualmente a CREA, che emetterà regolare fattura, un corrispettivo di € + IVA per ogni pianta della Varietà commercializzata entro il 30 novembre di ogni anno. Detto importo sarà versato a CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare. La DITTA si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

A partire dall'anno 2027, e ogni 5 anni la royalty per pianta verrà incrementata nella misura del 5%, salvo quanto previsto al precedente art. 4.

Annualmente, entro il 30 novembre, considerata come data di fine campagna vivaistica, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, la documentazione relativa alla moltiplicazione e commercializzazione della Varietà: quantitativi di piante (fresche cime radicate e a radice nuda e frigoconservate prodotte nel vivaio dell'anno precedente) commercializzate fino a tale data e piante eventualmente invendute, specificando il luogo di conservazione al fine di consentire gli opportuni controlli. Inoltre, se richiesto da CREA, si impegna a fornire l'elenco degli acquirenti delle piante con indicazioni sulle generalità e sui quantitativi forniti.

Al fine di consentire i controlli previsti al successivo articolo 8, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione relativa alle superfici di vivaio investite nell'anno, specificando superfici in ettari, mappe dei vivai con indicata località ed ubicazione e numero di piante madri poste a dimora. Tale dichiarazione dovrà essere in linea con i quantitativi di piante controllate e successivamente certificate dagli Organi Ufficiali (Servizi Fitosanitari Regionali Italiani competenti per territorio) responsabili del Servizio di Certificazione.

Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN IT 19S010050338200000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR, indicando nella causale del pagamento l'oggetto specificato dal CREA in fattura, la sigla "OFA 1.02.012 - 04 Forlì CALLAS" ed il numero della fattura stessa.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 6 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione

Al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto di licenza, il CREA ha il diritto, che la DITTA gli riconosce, di procedere con semplice richiesta, anche per il tramite di soggetti delegati, a verificare libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla moltiplicazione e commercializzazione della Varietà oggetto del presente Contratto.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome della Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e Apo Scaligera Soc. Coop. a r.l. quali costitutori della Varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

Al fine di accertare che siano rispettate le clausole contrattuali, CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi della DITTA (anche attraverso soggetti da esso delegati) durante le fasi di moltiplicazione, di lavorazione e di commercializzazione delle piante. La DITTA si impegna a consentire l'accesso ai propri vivai al personale di CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato e/o delle superfici vivaistiche interessate dalla cultivar, mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo.

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti brevettuali. Allo scopo è concessa a CREA la possibilità di controllare tale contabilità, direttamente o tramite persona da esso incaricata ed effettuare tutto quant'altro occorra per verificare il rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

Art. 7 Mutazioni

Qualsiasi mutazione delle Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla Varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad un Contratto di licenza non esclusiva per moltiplicare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti da CREA nell'ambito di un ulteriore nuovo Contratto.

Art. 8 Garanzie

La Varietà viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che la privativa venga concessa dal CPVO;
- che la Varietà non sia stata oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- l'idoneità della Varietà ad un particolare uso e la sua immunità da difetti.

Art. 9 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

CREA non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per la mancata concessione della protezione brevettuale né per eventuali danni che potrebbero incorrere alla DITTA derivanti dalla mancata concessione della protezione.

Art. 10 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

Al fine di meglio individuare eventuali contraffazioni e/o usi non autorizzati, CREA comunicherà alla DITTA il nominativo delle altre DITTE e delle relative aziende associate in possesso di altri contratti di licenza non esclusiva stipulati con il CREA per la Varietà in oggetto.

In caso di accertata contraffazione della Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte per tutelare i propri diritti.

Art. 11 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'articolo 5 relativo al pagamento dei corrispettivi.

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad edempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora la DITTA non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della Varietà, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA. La risoluzione del presente contratto comporterà l'immediato divieto di avviare ulteriori moltiplicazioni, coltivazioni e commercializzazioni della Varietà in oggetto da parte della DITTA.

Conseguentemente alla risoluzione, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Art. 12 Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 11.

Art. 13 Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico di CREA.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico della DITTA

Art.14 Tutela dei dati personali

In relazione alla tutela dei dati personali, le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (GDPR) e di volersi uniformare ad esso nella gestione dei dati che dovessero essere oggetto di trattamento.

Titolari del trattamento dei dati personali sono il CREA, nella persona del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, e la DITTA. Entrambe le Parti sono Responsabili della gestione dei dati che, in applicazione al presente contratto, dovessero essere oggetto di trattamento.

Idonea informativa sulle modalità e finalità della gestione dei dati con l'indicazione delle misure di sicurezza ed il riconoscimento dei diritti, sarà consegnata dalle Parti ad eventuali soggetti terzi interessati.

Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni personali contenute nel presente Contratto nonché le informazioni oggetto di trattamento, garantendo, pertanto, la riservatezza dei dati personali degli interessati, siano essi acquisiti dalle Parti che raccolti in fase di esecuzione delle attività. Le Parti si vincolano altresì a non comunicarli e/o diffonderli presso terzi.

Art. 15 Norme applicabili e Controversie

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

Art. 16 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle varietà vegetali di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Via La Canapona, 1 bis – 44121 Forlì (FC), tel: +39 0543 89566, mail: brevettifrutta.frff@crea.gov.it; pec: ofa@pec.crea.gov.it

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Po 14 - 00198 Roma tel: 06 47836458, mail: trasferimentotecnologico@crea.gov.it, pec: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 17 Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 16 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore



ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 12 premesse e n. 17 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott. Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sense del CAD

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

.....

Firmato digitalmente